

ED. 10/96

PROGETTO QUALITÀ

Polizza Azienda Agricola

PER UNA MIGLIORE CONSULTAZIONE

Il contratto di assicurazione **PROGETTO QUALITÀ** è composto da:

Polizza Azienda Agricola

- il presente “libretto” (Mod. 1650) che riporta le descrizioni delle garanzie e le Condizioni Generali di Assicurazione;
- una scheda amministrativa (Mod. 1651) nella quale vengono riportati i dati anagrafici dell’Assicurato e gli estremi della copertura assicurativa.

Per semplificare la consultazione il “libretto” è stato diviso in tre sezioni:

DANNI ALLE COSE

DANNI A TERZI

TUTELA GIUDIZIARIA

All’interno di ogni sezione le caratteristiche del contratto assicurativo si articolano in quattro capitoli:

Cosa e Come Assicuriamo	descrive l’oggetto dell’assicurazione ed evidenzia la sfera e la normativa delle garanzie prestate.
Delimitazioni	circoscrive la garanzia assicurativa.
Garanzie Aggiuntive	estende la portata della garanzia di base.
In Caso di Sinistro	elenca le norme e gli adempimenti che vengono adottati in caso di sinistro.

Nell’ultima parte sono invece descritti:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

applicabili a tutte le sezioni.

DEFINIZIONI PER CAPIRE MEGLIO ALCUNI TERMINI

raggruppano i termini ai quali le Parti attribuiscono un preciso significato.

GLOSSARIO GIURIDICO

raggruppa “commentandoli” i termini ricorrenti nella Garanzia Tutela Giudiziaria.

INDICE

DANNI ALLE COSE

INCENDIO

Cosa e Come Assicuriamo	pag. 5
Delimitazioni	pag. 8
Garanzie Aggiuntive	pag. 8

FURTO

Cosa e Come Assicuriamo	pag. 10
Delimitazioni	pag. 11
Garanzie Aggiuntive	pag. 12

INCENDIO/FURTO

In Caso di Sinistro	pag. 13
---------------------	---------

DANNI A TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE

Cosa e Come Assicuriamo	pag. 15
Delimitazioni	pag. 16
Garanzie Aggiuntive	pag. 17
In Caso di Sinistro	pag. 18

TUTELA GIUDIZIARIA

TUTELA GIUDIZIARIA

Premessa	pag. 19
Cosa e Come Assicuriamo	pag. 19
Estensione Territoriale	pag. 19
Delimitazioni	pag. 19
Garanzie Aggiuntive	pag. 20
In Caso di Sinistro	pag. 20

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni Generali	pag. 21
---------------------	---------

PER CAPIRE MEGLIO ALCUNI TERMINI

Definizioni	pag. 22
-------------	---------

GLOSSARIO GIURIDICO

Glossario Giuridico	pag. 24
---------------------	---------

Cosa e Come Assuriamo

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli "EVENTI COPERTI", alle cose qui di seguito specificate.

FABBRICATO - Per fabbricato si intende:

- complesso di edifici costituiti da abitazioni e/o uffici, cantine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie e silos comunque costruiti nei limiti evidenziati nel capitolo "CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO", silos in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili (comprese le serre), nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purchè pertinenti all'Azienda Agricola;
- complesso di edifici adibiti ad agriturismo con strutture sportive, ricettive e ricreative;
- opere di fondazioni interrate (esclusa l'area) fissi, infissi, impianti elettrici, telefonici, videocitofonici, televisivi, impianti di prevenzione e di allarme, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli, soffitte, box anche se in corpi separati purchè non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

CONTENUTO - Per contenuto si intende:

- mobilio ed arredamento in genere dell'abitazione rurale e dell'ufficio e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari, collaboratori e dipendenti, compresi denaro, titoli di credito, gioielli e valori in genere fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, con il massimo di lire 5.000.000; quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a lire 10.000.000;
- mobilio ed arredamento degli impianti sportivi, ricettivi e ricreativi per l'agriturismo compresi gli oggetti di uso personale degli ospiti (escluso denaro e valori).

Sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal locatario al fabbricato in locazione.

MACCHINARI ED ATTREZZATURE - Macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; materiale da imballaggio con il limite di lire 5.000.000, mezzi di sollevamento, pesa, traino, trasporto, impianti di refrigerazione e di essiccazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica, entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata.

Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

MACCHINE AGRICOLE - Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione, ovunque nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

SCORTE E PRODOTTI - I prodotti dell'azienda nonché le scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico sia sotto-tetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli; infiammabili e carburanti costituenti la normale dotazione dell'Azienda e non destinati al commercio, il tutto entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata.

Sono esclusi: tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendenti in genere.

BESTIAME - Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, sia sottotetto che all'aperto entro i confini dell'Azienda Agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono, in fiere e/o mercati compreso il trasporto; api e relative arnie, struzzi entro aree recintate nell'ambito dell'Azienda Agricola.

Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti in batteria.

FORAGGIO IN CUMULI - Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili, entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata.

EVENTI COPERTI:

- incendio;
- fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- scoppio, esplosione (esclusi ordigni esplosivi) ed implosione;
- azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, che arrechino danni:
 - agli impianti motori, apparecchi, e ai circuiti elettrici ed elettronici dei fabbricati e dei macchinari (escluso quanto previsto alla voce "ELETTRONICA") sino alla concorrenza di lire 3.000.000 per ogni anno assicurativo (salvo quanto previsto nella scheda di polizza);
 - agli apparecchi elettrodomestici (compresi audiovisivi) esistenti nei locali di abitazione dell'Assicurato e nei servizi adibiti ad agriturismo;
- con esclusione:
 - dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
 - delle prime lire 200.000 per sinistro;
 - caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
 - onda sonica;
 - rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
 - urto di veicoli stradali o natanti, esclusi quelli dell'Assicurato;
 - fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
 - asfissia e/o intossicazione del bestiame assicurato causate da fumi, gas o vapori sviluppatisi a seguito d'incendio, scoppio o esplosione che abbia colpito le cose assicurate, fino a concorrenza della somma assicurata con il massimo di lire 50.000.000;
 - acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva competenza, con esclusione:
 - dei danni alle cose poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni causati da gelo, traboccamimenti, rigurgito di fognature, rottura di sistemi di scarico non di pertinenza dei fabbricati;
 - delle spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto e per la sua riparazione;
 - delle prime lire 300.000 per sinistro;

- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonchè danni arrecati agli altri enti assicurati dal liquido disperso.

Sono esclusi:

- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto e per la sua riparazione.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di lire 50.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione delle prime lire 500.000 per sinistro.

ALTRI EVENTI COPERTI (se non espressamente esclusi):

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonchè atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti sindacati (se superiore a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni di incendio, esplosione e scoppio).

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da furto e rapina;
- alle serre ed al loro contenuto;
- relativi alle prime lire 1.000.000 per sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna franchigia.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- sovraccarico di neve con un limite di lire 50.000.000 per ogni anno assicurativo, ed applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di lire 1.000.000 per ogni sinistro, con esclusione dei danni alle serre ed al loro contenuto;
- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e quelli arrecati al fabbricato ed al contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:

- dei danni provocati dall'acqua alle scorte e prodotti poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni alle serre ed al loro contenuto;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, alle antenne, insegne e simili installazioni esterne;
- delle prime lire 500.000 per sinistro.

Per i fabbricati aperti da uno o più lati l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di lire 1.000.000 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

RISCHIO LOCATIVO - Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

RICORSO TERZI E/O LOCATARI - La Compagnia risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini degli "EVENTI COPERTI" del presente capitolo.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sossegnamenti - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati "terzi":

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ROTTURA LASTRE - È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rotture accidentali di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell'Azienda Agricola e dell'abitazione dell'Assicurato. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO sino alla concorrenza di lire 3.000.000 per sinistro, con esclusione dei danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- ai lucernari ed alle serre;

- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto al capitolo "ALTRI EVENTI COPERTI");
- relativi alle prime lire 100.000 per sinistro.

Il suddetto limite si deve intendere operante solo se viene prestata la garanzia "RISCHIO LOCATIVO" o la partita "FABBRICATO".

FOLGORAZIONE BESTIAME - La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati al bestiame assicurato, causati da guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purchè tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Qualora l'indennizzo sia inferiore a lire 5.000.000, il rimborso delle spese documentate verrà riconosciuto comunque fino a concorrenza di lire 500.000. Fermo quanto previsto alla voce "LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO" del capitolo "In caso di sinistro" Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- previsti dagli "EVENTI COPERTI" nei capitoli "INCENDIO" e "FURTO";
- derivanti da deperimento, logramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi alle prime lire 300.000.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - All'Assicurato verrà inoltre riconosciuta una somma forfettaria fino al 10% dell'indennizzo liquidato per ogni sinistro con il massimo di lire 20.000.000 per annualità assicurativa fermo quanto previsto alla voce "LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO" del capitolo "In caso di sinistro" Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento delle cose assicurate, escluso il fabbricato;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

DANNI INDIRETTI - Nel caso di forzata inattività dell'Azienda Agricola assicurata, causata da sinistro indennizzabile a termini degli "EVENTI COPERTI" la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce "LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO" del capitolo "In caso di sinistro" Incendio/Furto, riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario di lire 300.000 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purchè di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfettario giornaliero suindicato sarà ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia sarà tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa sarà di lire 20.000.000.

ANTICIPO INDENNIZZI - La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purchè:

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo dell'Assicurato stesso o del Contraente;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce "ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO" di cui al capitolo "In caso di sinistro" Incendio/Furto;
- il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

ELETTRONICA - È assicurato inoltre l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a:

• registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computers, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l'attrezzatura dell'Azienda Agricola;

da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovrattensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automaticismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamiento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;

sino alla concorrenza di lire 5.000.000 per annualità assicurativa.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

BUONA FEDE - Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

COLPA GRAVE - I danni causati dagli "EVENTI COPERTI" vengono indennizzati anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi e/o delle persone di cui deve rispondere.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

OPERAZIONI PERITALI - Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

VALORE A NUOVO - L'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende:

FABBRICATO: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;

CONTENUTO, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MACCHINE AGRICOLE: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L'assicurazione a "Valore a nuovo" non è operante per i beni fuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservibilità.

Delimitazioni

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO - Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Per le serre sono tollerati materiali combustibili (plastica rigida) limitatamente alla copertura.

Sono altresì compresi i fabbricati comunque costruiti, tipo tettoie e sili, sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il fabbricato e comunque con il massimo di lire 50.000.000.

Le pavimentazioni e le soffittature possono essere costruite interamente in materiali combustibili.

Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme

relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:

- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché di terzi, salvo quanto previsto agli "ALTRI EVENTI COPERTI";
- causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, (salvo quanto previsto dagli "EVENTI COPERTI" del capitolo "Cosa e come assicuriamo"), cedimento e franamento del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anomale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alle voci "DANNI INDIRETTI" ed "INDENNITÀ AGGIUNTIVA" del capitolo "Cosa e come assicuriamo";
- di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione degli "EVENTI COPERTI".
- a piante e colture di qualsiasi essenza ed ai relativi frutti pendenti, con l'eccezione di quanto espressamente previsto in polizza;
- da avvelenamento del bestiame.

È fatto salvo quanto previsto alla voce "ELETTRONICA".

LEASING - Le garanzie non sono operative per gli enti detenuti in Leasing, attinenti ai macchinari, attrezzi e macchine agricole, salvo esplicita diversa pattuizione.

FORAGGIO IN CUMULI - Per i foraggi assicurati nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

MERCI IN REFRIGERAZIONE - L'assicurazione vale per i danni subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di:

- mancata od anomale erogazione del freddo;
 - fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- ad eventi previsti dal presente capitolo;
 - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e con l'applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

FERMENTAZIONE - AUTOCOMBUSTIONE - SMASSAMENTO - La Compagnia risponde dei danni da fermentazione od autocombustione del foraggio in quanto assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Inoltre si rimborsano le spese sostenute dall'Assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddetti eventi, sino a concorrenza del 30% della somma assicurata per il foraggio. La Compagnia non indennizza i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione.

Il pagamento dell'indennizzo con esclusione delle spese di smassamento sarà effettuato previa detrazione di uno scoppio del 20%, con il minimo di lire 500.000.

DANNI ALLE COLTIVAZIONI - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

sia sotto/serra che a pieno campo arrecati da:

- incendio;
- fulmine;
- fumo;
- scoppio, esplosione (esclusi ordigni esplosivi) ed implosione;
- caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell'Assicurato.

Questa garanzia viene prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza con il massimo di lire 50.000.000

per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di lire 1.000.000.

La Compagnia indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle sole coltivazioni arboree ed ai relativi impianti, derivanti da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, fino al massimo di lire 10.000.000 per anno assicurativo, con una franchigia di lire 1.000.000.

Sono esclusi i danni previsti alla voce "ESCLUSIONI" del capitolo "Delimitazioni", ed inoltre quelli derivanti da:

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio alle coltivazioni erbacee;
- conseguenti a rottura e/o guasto degli impianti termici;
- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate;
- eccesso di pioggia con conseguente ristagno persistente e formazione di ruscelli;
- fitopatie;
- siccità che abbia reso impraticabile l'attuazione di interventi irrigui;
- brina e neve;
- carenze nutrizionali e relative fisiopatie;
- cattivo radicamento delle piante;
- errate o nocive operazioni colturali;
- incompatibilità tra la pianta ed il portainnesto;
- inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua da qualsiasi causa determinato;
- qualsiasi altro evento, atmosferico e non, diverso da quelli indicati che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia.

Sono altresì escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Cosa e Come Assicuriamo

È assicurato l'indennizzo per la perdita degli enti qui di seguito specificati posti nei locali dell'Azienda Agricola e/o Agrituristiche indicata in polizza in conseguenza degli "EVENTI COPERTI".

CONTENUTO - Mobilio ed arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari, nonchè il contenuto dell'ufficio di pertinenza dell'Azienda Agricola e/o Agrituristiche, anche se di proprietà di terzi, con i seguenti limiti di indennizzo:

- 40% della somma assicurata, col massimo di lire 20.000.000 per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 20% della somma assicurata, per denaro, con il massimo di lire 10.000.000 elevabili a lire 20.000.000 se custoditi in contenitori di sicurezza;
- 50% della somma assicurata col massimo di lire 20.000.000 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- 5% della somma assicurata con il massimo di lire 1.000.000 per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione.

MACCHINARI, ATTREZZATURE, SCORTE E PRODOTTI:

- Macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; mezzi di sollevamento, pesa, traino, trasporto e imballaggio ed altri impianti di pertinenza dell'Azienda Agricola e Agrituristiche.
- Prodotti e scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristiche, compreso il foraggio, compresi inflammativi e carburanti costituenti la normale dotazione dell'Azienda Agricola.

I suddetti enti sono compresi in garanzia quand'anche siano posti all'aperto entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata sino a concorrenza di lire 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo con esclusione delle prime lire 500.000.

Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

MACCHINE AGRICOLE - Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione, sia sottotetto che all'aperto nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

BESTIAME - Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini e struzzi ricoverati negli appositi locali nell'ambito dell'Azienda Agricola.

Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti in batteria.

EVENTI COPERTI:

- furto commesso con rottura o scasso delle recinzioni e/o delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purchè tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce "MEZZI DI CHIUSURA" del capitolo "Delimitazioni", ovvero pratican-

do un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi, fatto salvo quanto previsto alla voce "MACCHINARI, ATTREZZATURE, SCORTE E PRODOTTI";

- furto in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- furto con scalata, commesso cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina:
 - alle cose assicurate (escluso denaro, valori e bestiame) sino alla concorrenza della somma indicata alle relative partite;
 - ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia.

Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti sudetti i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina;

- furto commesso dai dipendenti addetti all'Azienda fuori dalle ore di lavoro, purchè:
 - l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
 - furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, nonchè schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, domestico e d'ufficio senza applicazione dell'eventuale franchigia;
 - scippo e rapina di denaro trasportato commesso sulla persona dell'Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libero paga mentre sono in servizio all'esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, sino al 20% della somma assicurata per macchinari, attrezzature, scorte e prodotti con il massimo di lire 10.000.000.
- Il furto è indennizzato purchè sia avvenuto:
- in seguito ad infortunio od improvviso maleore della persona incaricata del trasporto;
 - con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso od a portata di mano;
 - strappando i valori di mano o di dosso;
 - le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo di lire 300.000 per singolo sinistro;

- furto e rapina fuori residenza di capi di vestiario ed oggetti personali, valori e preziosi quando portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e dimore saltuarie ubicate nei Paesi dell'Unione Europea, nonché in Svizzera.

Tale garanzia, condizionata alla loro permanenza in luogo, vale sino alla concorrenza di lire 3.000.000 per ogni sinistro, fermi restando i limiti di indennizzo sopraindicati.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - La Compagnia riconoscerà all'Assicurato una somma forfettaria fino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, fermo quanto previsto alla voce "LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO" del capitolo "In caso di sinistro" Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO" del capitolo "In caso di sinistro" Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

FORMA DI ASSICURAZIONE - Ad eccezione della partita "MACCHINE AGRICOLE" l'assicurazione viene prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORE A NUOVO - Esclusivamente per "MACCHINARI E ATTREZZATURE", per il "CONTENUTO" e per le "MACCHINE AGRICOLE" l'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

Delimitazioni

MEZZI DI CHIUSURA - La garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant'altro di inherente) delle aperture dei locali siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private e nelle Aziende Agricole e/o Agrituristiche. Nel caso le aperture siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili il **furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento)** è comunque egualmente risarcibile con la decurtazione del 25% (scoperto a carico dell'Assicurato).

SCOPERTI E FRANCHIGIE:

- Relativamente alle "MACCHINE AGRICOLE" la Compagnia corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 10% con il minimo di lire 500.000 a carico dell'Assicurato stesso.
- Relativamente al "BESTIAME" ricoverato negli appositi locali nell'ambito dell'Azienda Agricola la Compagnia corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza,

restando il rimanente 10% con il minimo di lire 2.000.000 per i bovini, equini e struzzi e di lire 1.000.000 per i suini, ovini e caprini a carico dell'Assicurato.

LEASING - Le garanzie non sono operative per gli enti detenuti in Leasing attinenti a macchinari, attrezzature e macchine agricole, salvo diversa pattuizione.

ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpativo, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con l'Assicurato e/o il Contraente occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato e/o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto alla voce "EVENTI COPERTI" relativamente al furto commesso dai dipendenti.

- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati, ed altri eventuali pregiudizi.

SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI LOCALI INCUSTODITI - Sono esclusi i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni.

RIDUZIONE-REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

RAPINA E SCIPIO ALL'ESTERNO DEI LOCALI DELL'AZIENDA

- È assicurato l'indennizzo dei danni derivanti da rapina, scippo di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti il tutto di solo uso personale, sottratti all'esterno dei locali dell'Azienda, entro il territorio italiano ed europeo all'Assicurato e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata.

Ciò fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto fermi restando i limiti di indennizzo previsti.

Restano escluse le persone di età inferiore a 14 anni salvo che si trovino in compagnia di persona adulta.

L'assicurazione non vale per i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

MACCHINARI, ATTREZZATURE, SCORTE, PRODOTTI E

BESTIAME TRASPORTATI - L'assicurazione è valida per i

danni da furto e rapina esclusivamente durante il trasporto su autoveicoli guidati dallo stesso Assicurato o dai suoi familiari o dai dipendenti.

L'assicurazione è valida esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purchè completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, l'ammontare dell'indennizzo verrà stabilito tenendo conto di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

In Caso di Sinistro

OBBLIGHI - In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illesse. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti

b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

MANDATO DEI PERITI - I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il

rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli "OBBLIGHI" in caso di sinistro;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO" del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della voce "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO" comma b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO - La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di polizza, secondo i seguenti criteri:

FABBRICATO - Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

MACCHINARI - ATTREZZATURE - CONTENUTO - MACCHINE AGRICOLE - Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

SCORTE - PRODOTTI - BESTIAME - FORAGGIO

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro,

nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

COLTIVAZIONI - Si stima:

a) per la produzione, il valore della quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo culturale in relazione alla cultivar, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare dell'indennizzo è determinato dalla quantità della produzione perduta;

b) per l'impianto, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e cultivar, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del danno si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva.

L'ammontare dell'indennizzo si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ - Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "fabbricato" - "macchinario attrezature - "contenuto" - "macchine agricole" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del sinistro" (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";
3. uguale o inferiore al "valore al momento del sinistro", non verrà riconosciuto.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura, macchina agricola e per ogni oggetto facente parte del contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato secondo il precedente paragrafo "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO".

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

TITOLI DI CREDITO - Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ASSICURAZIONE PARZIALE - TOLLERANZA - Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO - L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

RACCOLTE E COLLEZIONI - Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando l'Assicurato dimostrì che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "ESCLUSIONI" dei rispettivi Settori.

LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE - Se le cose assicurate asportate, vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla correnza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Cosa e Come Assicuriamo

Il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

ALTRI RISCHI COPERTI**Proprietario conduttore****Affittuario**

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà e conduzione o alla sola conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda Agricola (come fabbricati rurali e colonici, rustici in genere, terreni, alpeggi, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola Azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi), compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, antenne radio televisive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, con esclusione delle prime lire 200.000 per sinistro. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia viene prestata a secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione;

- ai lavori di coltivazioni agricole e di silvicoltura, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti dell'Azienda;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- all'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge; per danni ad animali e cose la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di lire 200.000 e con il massimo di lire 50.000.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'Azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'Azienda stessa, compresi gli allevamenti avicunicoli e di struzzi, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
- all'esistenza di cani da guardia e/o da caccia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi. Sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente;

- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- all'esistenza, nell'ambito dell'Azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- all'impiego di macchine agricole e relativi motori, usati sia per le necessità dell'Azienda e per quanto previsto all'art. 2139 C.C. che regola gli scambi di mano d'opera o di servizi secondo gli usi;
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'Azienda nei casi in cui l'Azienda stessa sia condotta a colonia parziale;
- al prelievo, alla consegna ed al rifornimento di prodotti, effettuato direttamente dall'Assicurato, fermo l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- alla organizzazione di visite all'Azienda, alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti della stessa;
- alla partecipazione dell'Assicurato a fiere, mercati e mostre merceologiche, compreso il rischio derivante dall'allestimento e montaggio degli stands.

La garanzia vale anche per i danni:

- ad animali e a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- a cose in genere, esclusi i fabbricati, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinato;
- arrecati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Proprietario non conduttore

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'Azienda, (come fabbricati rurali e colonici, rustici in genere, terreni, alpeggi, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola Azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi), compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, antenne radio televisive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, con esclusione delle prime lire 200.000 per sinistro. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia viene prestata a secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

ASSICURAZIONE R.C. VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) - La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi

e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno, 1984, n. 222. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, con il limite di lire 500.000.000 per ogni dipendente infortunato.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE - Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'Azienda Agricola la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri coniugi) di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata, in conseguenza di fatto accidentale proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo, nonché degli addetti ai servizi domestici, "baby sitter" e persone "alla pari".

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia.

COMMITTENZA - La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di lire 500.000 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, e dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ESTENSIONE TERRITORIALE - L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nei Paesi dell'Unione Europea, nonché in Svizzera.

Delimitazioni

ESCLUSIONI

- Non sono considerati terzi:
- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle scorte vive o morte del fondo, salvo i danni alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- alle colture ed alle opere sulle quali si esplicano i lavori;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- da smercio di prodotti;
- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti da contagi trasmessi da animali.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

- Per ciascun danno:
- a terreni e colture provocato da animali, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di lire 200.000;

- a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di lire 200.000;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di lire 200.000;
- a cose in genere, esclusi i fabbricati, dovuto ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinato, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di lire 500.000;
- a veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'area dell'Azienda assicurata; la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di lire 200.000 per sinistro.

Garanzie Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A - STAZIONI DI MONTA PER CONTO TERZI

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, anesse all'Azienda Agricola, esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta.

B - DANNI AGLI ANIMALI SOTTOPOSTI ALLA MONTA

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, anesse all'Azienda Agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta con applicazione di una franchigia assoluta di lire 200.000 per ogni sinistro.

C - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Delimitazioni" la garanzia è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di lire 200.000 e con il massimo risarcimento di lire 50.000.000 per uno o più sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

D - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di lire 500.000 e con il massimo risarcimento di lire 50.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.

E - LAVORATORI STAGIONALI

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Delimitazioni" sono considerate "terzi" le persone, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori stagionali di carattere temporaneo. Tale garanzia viene prestata per i soli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguitibile di ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norme dell'art. 2049 del Codice Civile.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale per sinistro indicata in polizza con il limite di lire 500.000.000 per ogni lavoratore stagionale infortunato.

F - DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Delimitazioni", la garanzia vale anche per danni a terzi provocati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, escluso comunque l'incendio di coltivazioni in genere, sino a concorrenza di lire

100.000.000 per sinistro e per anno assicurativo previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di lire 500.000 per ogni sinistro. La presente garanzia opererà a secondo rischio qualora esistesse efficace copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza incendio o alla Sezione Incendio di questo contratto.

G - DANNI DA INQUINAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Delimitazioni", limitatamente ad Aziende Agricole di estensione non superiore a 20 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 20, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, con il massimo di lire 50.000.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

H - SMERCIO DI GENERI ALIMENTARI

La garanzia comprende i danni derivanti da smercio al dettaglio dei generi alimentari prodotti dall'Assicurato, anche se dallo stesso trasformati, purché il danno si verifichi entro UN ANNO dalla vendita degli stessi e comunque durante il periodo di validità del contratto.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo.

I - AGRITURISMO

La garanzia è estesa all'attività di agriturismo svolta dall'Azienda assicurata nei modi e nei termini previsti dalle Leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi gli ospiti.

L'assicurazione vale per i rischi derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agritouristica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili, nonché per i danni causati e/o subiti dalle persone ospitate anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda;
- dalla partecipazione da parte degli ospiti alle attività dell'Azienda Agricola;
- da attività ricreative, culturali e sportive, svolte a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, all'interno dell'Azienda Agricola;
- dall'attività di equitazione.

L'assicurazione vale anche per:

- i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

- i danni a veicoli a motore, natanti, roulotte e tende da campeggio dei Clienti con esclusione dei danni da furto, da incendio, da mancato uso e di quelli alle cose in essi contenute;
- i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni Cliente è limitata a lire 2.000.000. Tale limite si intende automaticamente raddoppiato qualora gli oggetti siano custoditi in cassaforte. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.

In Caso di Sinistro

OBBLIGHI - L'Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Compagnia.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione sui fatti.

L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) - Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Premessa

La Compagnia per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia TUTELA GIUDIZIARIA si avvale della **D.A.S.**

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona via IV Novembre, 24 tel. 045/91.28.41 - 91.28.42 fax 045/83.00.010 in appresso denominata D.A.S.

Cosa e Come Assicuriamo

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - La Compagnia assicura nei limiti del massimale previsto in polizza e delle condizioni che seguono, il rischio delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

FORME DI GARANZIA (Procedimenti civili e penali)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza:

GARANZIA "BASE"

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e registrati;
- d) subisca danni extracontrattuali o sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione per eventi derivanti dalla proprietà o dalla circolazione delle macchine agricole di proprietà.

GARANZIA "COMPLETA"

Oltre a quanto previsto per la GARANZIA "BASE" che precede:

debbà sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a lire 400.000, e che siano relative a:

- locazione, affitto o proprietà degli immobili costituenti l'Azienda Agricola identificati in polizza ove viene svolta l'attività;
- forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
- forniture di beni o prestazioni di servizi che lui stesso effettua a favore di propri clienti, compreso il recupero di crediti,

ma con il limite di due vertenze per ciascun anno assicurativo.

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite di cui sopra.

Persone assicurate

Oltre al Contraente (titolare o legale rappresentante dell'Azienda Agricola) sono assicurati, relativamente alle garanzie di cui ai capi a), b) e d) che precedono, anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.

In caso di vertenza tra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Estensione Territoriale

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati dell'Unione Europea, nonchè in Svizzera, nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

Delimitazioni**ESCLUSIONI** - La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- eventi connessi alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore diversi dalle macchine agricole; inoltre, con riferimento ai veicoli a motore ammessi, la garanzia non vale se:
 - il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
 - il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni a sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso;
 - il conducente guida il mezzo agricolo con patente non regolare;
 - il mezzo agricolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
 - il mezzo agricolo è usato in difformità da immatricolazione.
- materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati al primo alinea della GARANZIA "COMPLETA";
- operazioni di acquisto, di trasformazione e di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali;

- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- controversie di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A - PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI

Nel caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia comprende le spese di difesa degli Assicurati purché questi vengano prosciolti o assolti con decisione definitiva. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La Compagnia rimboscerà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

B - PROCEDURE ARBITRALI

Nel caso che la risoluzione di una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri, sono garantite le spese degli arbitri e del legale intervenuti che siano rimaste a carico dell'Assicurato e che verranno rimborsate entro i limiti del massimale prescelto per ciascun arbitrato:

B 1 - massimale Lire 3.000.000;

B 2 - massimale Lire 5.000.000.

In Caso di Sinistro

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fossero già state chieste da uno dei contraenti. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE - In caso di sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo articolo, alla D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia.

I sinistri denunciati oltre un anno dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, pena la decadenza dal diritto alla garanzia, dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.

FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - L'Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

GESTIONE DEL SINISTRO - Ricevuta la denuncia di sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce "DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti, siano stati preventivamente concordati con la D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombeniente.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S., in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventivamente richiedere il benestare - i quali verranno ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della polizza. La D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

CONDIZIONI GENERALI:**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**Art. 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività** - L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando l'Assicurato/Contraente ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Art. 5 - Aggravamento del rischio - L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.**Art. 7 - Recesso in caso di sinistro** - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione prestata con la garanzia interessata o dall'intera polizza, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 3 mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.**Art. 9 - Oneri fiscali** - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**Art. 10 - Indicizzazione - Adeguamento automatico** - Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Art. 11 - Altre assicurazioni - Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del C.C..

Se il Contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ALLEVAMENTO IN BATTERIA - Allevamento dove gli animali sono rinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbie poste anche su più piani.

ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

ASSICURAZIONE A VALORE TOTALE - Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora risultino dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata.

La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza.

AUTOCOMBUSTIONE - La combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da terreni, fabbricati, impianti ed attrezature varie, anche non contigui, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agritouristica ad opera di persona fisica, società od ente. Fanno parte dell'Azienda macchine, macchinari, bestiame, scorte e prodotti.

COMPAGNIA - L'impresa Assicuratrice.

CONTENITORE DI SICUREZZA (CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO) - Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

CUMULO - Quantitativo di foraggio ammazzato. Si considerano facenti parte di un unico cumulo i quantitativi posti tra loro ad una distanza inferiore a 10 mt. o non separati da muro pieno o porta morta.

ESPLOSIONE - Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FERMENTAZIONE - La decomposizione a cui vanno soggette le sostanze organiche per l'azione di microrganismi.

FORAGGI - Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

FRANCHIGIA - L'importo prestabilito che in caso di sinistro

l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

FURTO - Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GRANAGLIE SULLO STELO - Sono i cereali in pieno campo fino al momento della raccolta.

INCENDIO - Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO - La somma dovuta dalla Compagnia per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.

INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V.

MALATTIA - Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

POLIZZA - Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RAPINA - Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri, avvenuta nei locali dell'esercizio anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

RICOVERO - La degenza in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

RISARCIMENTO - La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

RISCHIO - La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO - Il furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il bene assicurato.

SCOPERTO - Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE - Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

SERRAMENTO - Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

SERRE - Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO - Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VETRO ANTISFONDAMENTO - Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, travetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

FATTO ILLICO - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

DANNO EXTRACONTRATTUALE - È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolate o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

VERTENZA CONTRATTUALE - Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - È quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

TRANSAZIONE - Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

REATO - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (**Per delitti**: reclusione, multa; **Per contravvenzioni**: arresto, ammenda).

I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

PROCEDIMENTO PENALE - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI".

DELITTO COLPOSO - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

DELITTO PRETERINTENZIONALE - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

DELITTO DOLOSO - È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

ONERI FISCALI (a carico dell'Assicurato) - Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).

SPESE DI GIUSTIZIA - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

STATUTO DEI LAVORATORI (Art. 28) - Ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

INSORGENZA (del sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che da origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

OMICIDIO COLPOSO (Art. 589 C.P.) - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 590 C.P.) - Commette reato di lesion personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Il testo della presente polizza modello 1650 ed. 11.1996 è stato depositato presso lo Studio Notarile Dott. Claudio Luppi in Milano in data 07/11/1996, con atto n. 125606/11906 di repertorio.



ZURIGO ASSICURAZIONI

La Compagnia del Gruppo Zurigo che distribuisce la Polizza Azienda Agricola.